

Oltre alla violazione delle suddette disposizioni di base, è stato violato anche il principio dell'affidamento legittimo.

— Violazione dell'art. 190 del trattato CE.

Non è dubbio che anche gli atti a contenuto generale, come i regolamenti, debbono essere sufficientemente motivati, specialmente riguardo alle disposizioni che toccano direttamente l'interesse di singole categorie individuabili di operatori (come, nel caso, i bieticoltori italiani).

Orbene, nel fissare il prezzo d'intervento derivato per altri cinque Stati membri, senza fissarlo per l'Italia, il regolamento n. 1361/98 non offre alcuna motivazione. Nessuna motivazione viene offerta neppure nel regolamento n. 1360/98, a proposito della fissazione del prezzo d'intervento.

— Violazione del principio di eguaglianza.

L'art. 1 del regolamento n. 1361/98, nel mentre ha ommesso di fissare il prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco per l'Italia, lo ha confermato, per il Regno Unito, per l'Irlanda, per il Portogallo, per la Finlandia e per la Spagna.

Pur ignorando i motivi che hanno condotto a negare il prezzo d'intervento derivato all'Italia, e le ragioni che hanno invece portato alla conferma per gli altri paesi membri, il Governo italiano deve denunciare una violazione del principio di eguaglianza ed una disparità di trattamento.

(¹) GU L 185 del 30.6.1998, pag. 3.

(²) GU L 185 del 30.6.1998, pag. 1.

(³) GU L 177 del 1.7.1981, pag. 4.

Ricorso proposto il 17 settembre 1998 dalla Proderec-Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos, ACE, contro la sentenza pronunciata il 16 luglio 1998 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) nella causa T-72/97, Proderec-Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos, ACE, contro Commissione delle Comunità europee

(Causa C-341/98 P)

(98/C 340/18)

Il 17 settembre 1998 la Proderec-Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos, ACE, con l'avv. Manuel Rodrigues, del foro di Lisbona, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la signora Luísa Maria Miranda Sousa Pires, 4A, rue Jean-Jaurès, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza pronunciata il 16 luglio 1998 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) nella causa T-72/97, Proderec-Formação e Desenvolvimento de Recursos Humanos, ACE, contro Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza pronunciata nella causa T-72/97,
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Violazione del diritto comunitario commessa dal Tribunale di primo grado nel valutare i motivi e gli argomenti dedotti nella causa T-72/97 (¹).

(¹) GU C 166 del 31.5.1997, pag. 16.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato del Lussemburgo, proposto il 18 settembre 1998

(Causa C-342/98)

(98/C 340/19)

Il 18 settembre 1998 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Gérard Berscheid, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato del Lussemburgo.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che non avendo messo in vigore, entro i termini prescritti, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 10 luglio 1995, 95/33/CE che modifica la direttiva 82/471/CEE del Consiglio relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (¹) alla direttiva della Commissione 26 luglio 1995, 95/44/CE, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale (²) nonché alla direttiva della Commissione 6 dicembre 1996, 96/78/CE, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (³), il Granducato del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono, in forza dell'art. 2 della direttiva 95/33/CEE, dell'art. 4 della direttiva 95/44/CE, e, rispettivamente, dell'art. 2 della direttiva 96/78/CE;

2. condannare il Granducato del Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono analoghi a quelli dedotti nella causa C-335/98; i termini impartiti dalle direttive sono scaduti il 30 giugno 1996, il 1° febbraio 1996 e, rispettivamente, il 1° gennaio 1997.

⁽¹⁾ GU L 167 del 18.7.1995, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 184 del 3.8.1995, pag. 34.

⁽³⁾ GU L 321 del 12.12.1996, pag. 20.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, proposto il 22 settembre 1998

(Causa C-346/98)

(98/C 340/20)

Il 22 settembre 1998, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Richard Wainwright, Principal Legal Adviser, e dal signor Michael Shotter funzionario statale distaccato presso la Commissione, in seguito all'accordo per lo scambio di funzionari, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro l'Irlanda.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che l'Irlanda, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/60/CE⁽¹⁾ recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE⁽²⁾ concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi, e/o omettendo di comunicarli alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della detta direttiva, e
- condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 189 del Trattato, ai sensi del quale la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, implica l'obbligo per gli Stati membri di osservare il termine per conformarsi alla direttiva in essa fissato. Tale termine è scaduto il 20 dicembre 1995 senza che l'Irlanda abbia emanato le disposizioni

necessarie a conformarsi alla direttiva richiamata dalla Commissione nelle sue conclusioni.

⁽¹⁾ GU L 365 del 31.12.1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 22 settembre 1998

(Causa C-347/98)

(98/C 340/21)

Il 22 settembre 1998 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Dimitrios Gouloussis e Peter Hillenkamp, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno del Belgio.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che il Regno del Belgio, prelevando contributi personali del 13,07% sulle pensioni belghe per malattia professionale i cui titolari non risiedono in Belgio e non sono più assoggettati al regime previdenziale belga, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento del Consiglio n. 1408/71⁽¹⁾;
- condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le persone che non esercitano più un'attività subordinata o autonoma in Belgio e che hanno trasferito la loro residenza in un altro Stato membro sono assoggettate esclusivamente alla normativa di tale Stato membro. Di conseguenza, le autorità belghe non sono autorizzate a prelevare contributi sulle pensioni belghe per malattia professionale delle persone che si trovano in tale situazione.

A torto il Belgio si riferisce alle prestazioni previste nell'art. 52 del regolamento 1408/71 per le vittime di infortuni sul lavoro o di malattie professionali. Tali prestazioni non costituiscono prestazioni di malattia nel senso di cui al capitolo 1 del regolamento, ma altre prestazioni in natura dirette a soddisfare specificamente le esigenze derivanti dagli infortuni sul lavoro o dalle malattie professionali. Contrariamente al principio sancito dall'art. 33, il capitolo 4 del regolamento non prevede la possibilità, per lo Stato competente, di prelevare contributi per finanziare le prestazioni conseguenti a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale.

⁽¹⁾ GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.